



Emendamenti al DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34, “Decreto Rilancio”

Emendamenti VERBARO - MALLARDO

Articolo 25

- Al comma 2 dell’art. 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, le parole “*e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103*” sono soppresse.

- Conseguentemente al comma 15 le parole “*6.192 milioni*” sono sostituite dalle seguenti: “*7.342 milioni*”.

Relazione illustrativa

La proposta mira a ricomprendere tra i beneficiari del c.d. “contributo a fondo perduto” anche i professionisti iscritti agli enti di diritto di privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

L'emendamento si propone, quindi, di assicurare ai soggetti esercenti arti e professioni il medesimo contributo previsto per i lavoratori autonomi e i titolari di partita IVA che, a legislazione vigente, sono ovviamente esclusi da altri interventi per il sostegno al reddito (quali, ad esempio, la cassa integrazione).

La proposta, restringendo l'elenco dei soggetti esclusi dal beneficio di cui all'articolo 25, interviene sulla disciplina *de quo* assicurando un omogeneo trattamento tra i professionisti e le imprese, tenuto conto della equiparazione tra i liberi professionisti e le piccole e medie imprese – già ricomprese nell'ambito di applicazione della norma – ai sensi della Raccomandazione della Commissione europea 6 maggio 2003/361/CE.

L'intervento si rende necessario al fine di prevedere simili strumenti di sostegno ai lavoratori, seppur nei limiti delle disponibilità economiche e nel rispetto delle specificità delle diverse categorie professionali, in ossequio all'articolo 3 della Costituzione.

Agli oneri derivanti dalla proposta, prudenzialmente quantificati in 1.150 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente e, segnatamente, ai sensi dell'articolo 265 del presente decreto.

Articolo 86

Al comma 1 le parole “*e non sono cumulabili con l'indennità di cui all'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27*” sono soppresse.

Relazione illustrativa

La proposta consente la erogazione del bonus di 600 euro anche per i mesi di aprile e maggio ai professionisti iscritti alle casse di previdenza privata (medici, notai, avvocati, dottori commercialisti, ragionieri, geometri, ingegneri, architetti, giornalisti, ecc.) che l'hanno percepito per il mese di marzo. Quindi la proposta è necessaria per eliminare la previsione dell'art. 86 d.l. 34/2020 ove dispone che l'indennità di cui all'art. 78 non è cumulabile con l'indennità di all'articolo 44 quindi, che, così come è scritto, rende l'indennizzo già erogato incompatibile con quello dei mesi successivi. Infatti, dalla lettura testuale dell'art. 86 emerge che se un libero professionista ha incassato i 600 euro per il mese di marzo in base al decreto Cura Italia, non potrebbe più incassare l'indennità di 1.200 euro complessivi previsti per i due mesi di aprile e maggio 2020. Ma una simile interpretazione è

Federterziario

Sede Legale Via Cesare Beccaria, 16
00196 Roma
Tel.06/45436424
C.F. 96349910586

federterziario.it
linkedin.com/company/18317364
youtube.com/c/federterziarioTV
segreteria@federterziario.it
info@pec.federterziario.it



palesamente in contrasto con lo stesso art. 78, laddove il Governo ha stanziato 1 miliardo e 150 milioni di euro proprio per pagare i 600 euro anche per i mesi di aprile e maggio 2020 a tutti i liberi professionisti in difficoltà economiche per l'emergenza Covid-19.

Articolo 93

All'art. 93 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1-bis. Il secondo periodo del comma 28 dell'art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92 è abrogato.

Relazione illustrativa

Si ritiene che in un periodo di difficoltà economica delle imprese e di incertezza debbano essere abrogati i vincoli e gli oneri a carico di chi utilizza il contratto a tempo determinato anche in regime di somministrazione. Pertanto il contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, dello 0,5% introdotto dal DL 87/2018 è abrogato.

Dopo l'Articolo 93 è aggiunto il seguente:

Art. 93-bis Lavoro accessorio

- 1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma.*
- 2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di 5.000 euro di compenso per anno civile, rivalutati ai sensi del comma 1, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.*
- 3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura:*
 - a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;*
 - b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.*
- 4. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno.*
- 5. I compensi percepiti dal lavoratore sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.*
- 6. E' vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali.*
- 7. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti imprenditori o professionisti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati. Il valore nominale del buono orario è fissato*

Federterziario

Sede Legale Via Cesare Beccaria, 16
00196 Roma
Tel.06/45436424
C.F. 96349910586

federterziario.it
linkedin.com/company/18317364
youtube.com/c/federterziarioTV
segreteria@federterziario.it
info@pec.federterziario.it



in 10 euro e nel settore agricolo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

8. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, sono disciplinati gli ulteriori criteri e modalità di attuazione del presente articolo.

Articolo 119

- Al comma 1 lettera a) le parole *“I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017”* sono soppresse.

Relazione illustrativa

I Criteri Minimi Ambientali adottati con il decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell’Ambiente sono nati per l’edilizia pubblica. Il 4 maggio 2020 il Ministero dell’Ambiente ha intrapreso una revisione del DM 2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). L’Anac ha quindi sospeso l’adozione dei CAM fino all’adozione del nuovo decreto ministeriale.

- Al comma 1 lettera c) dopo le parole *“interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria”* aggiungere le seguenti parole *“con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013”*.

Relazione illustrativa

L’integrazione è necessaria perché anche per gli edifici unifamiliari gli interventi di sostituzione impianti di climatizzazione devono essere effettuati con l’obiettivo di raggiungere l’efficienza energetica di Classe A come già previsto per gli interventi sulle parti comuni di cui alla lettera b) del medesimo articolo.

- Al comma 3 dopo le parole *“da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E), di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ante e post intervento”* aggiungere le seguenti parole *“riferito all’intero edificio”*.

Relazione illustrativa

La modifica si rende necessaria perché prima si parla di classe energetiche dell’edificio poi si dice da dimostrare con A.P.E. (Attestato di Prestazione Energetica) di cui all’art. 6 del D.L. 192/2005 ante e post intervento. Ma quest’ultimo art. 6 al comma 4 dispone *“L’attestazione della prestazione energetica può riferirsi a una o più unità immobiliari facenti parte di un medesimo edificio. L’attestazione di prestazione energetica riferita a più unità immobiliari può essere prodotta solo qualora esse abbiano la medesima destinazione d’uso, la medesima situazione al contorno, il medesimo orientamento e la medesima geometria e siano servite, qualora presente, dal medesimo impianto termico destinato alla climatizzazione invernale e, qualora presente, dal medesimo sistema di climatizzazione estiva”*. Quindi si deve considerare l’APE dell’intero edificio o gli APE delle singole U.I. di un condominio? È necessario chiarire che l’APE si riferisce all’intero edificio anche perché è facile che un U.I. all’ultimo piano esposta a Nord anche con vari interventi può non migliorare di due classi. E se poi alcune U.I. non migliorano di 2 classi l’intero condominio non accede alla detrazione?

Articolo 126

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

Federterziario

Sede Legale Via Cesare Beccaria, 16
00196 Roma
Tel.06/45436424
C.F. 96349910586

federterziario.it
linkedin.com/company/18317364
youtube.com/c/federterziarioTV
segreteria@federterziario.it
info@pec.federterziario.it



3-bis “I versamenti derivanti dai modelli dichiarativi 2020 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.”

Relazione illustrativa

La proposta mira a ricomprendere nella proroga dei versamenti le imposte e contributi derivanti dai modelli dichiarativi 2020 per le imposte dovute per l’anno 2019. La proroga è necessaria sia a seguito dell’emergenza economica in atto e sia delle problematiche tecniche legate alla rimodulazione degli ISA (Indici di Affidabilità Fiscale). La proroga delle scadenze al 30 settembre 2020 porta con sé diverse problematiche, soprattutto di tipo formale. Il fattore che più incide è il tempo: un intervento in parlamento sulla legge di conversione del decreto Rilancio rischierebbe di arrivare oltre alla scadenza di giugno, visto che il provvedimento è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 maggio 2020 e ci sono 60 giorni a disposizione prima della decadenza. Si ritiene necessario il rinvio al mese novembre del totale dei restanti acconti relativi alle imposte dirette ed ai contributi il cui ricalcolo, inevitabile data la situazione economica, avrebbe una base più ampia e realistica rispetto a quanto ipotizzabile a giugno.

Articolo 147

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

1-bis “Per l’anno 2020, il limite previsto dall’articolo 17, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 è elevato a 50.000 euro.”

Relazione illustrativa

La proposta permette ai contribuenti di continuare a rispettare le scadenze di versamento sia ai fini fiscali che previdenziali utilizzando, in compensazione ‘orizzontale’ sul Mod. F24, i crediti maturati nei periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, relativi alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito ed all’Irap e quindi favorendo un più facile accesso a forme alternative di liquidità.

Articolo 176

- Al comma 1 dopo le parole “per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismi e dai bed & breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva” aggiungere il seguente testo “nonché per l’acquisto di pacchetti turistici e servizi turistici collegati”.

- Al comma 3 lettera a) dopo le parole “le spese debbono essere sostenute in un’unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast” aggiungere il seguente testo “nonché per l’acquisto di pacchetti turistici e servizi turistici collegati”.

Relazione illustrativa

Le proposte mirano a ricomprendere nella misura del presente articolo anche altri beneficiari della filiera del turismo organizzato costituiti dalle agenzie di viaggio e tour operator presso i quali il tax credit possa essere impiegato per l’acquisto di altri servizi turistici non privilegiando il solo rapporto diretto tra cliente e struttura alberghiera.



FederTerziario

Articolo 182

Al comma 1 le parole “è istituito un fondo con una dotazione di 25 milioni di euro per l’anno 2020” è sostituito con il testo “è istituito un fondo con una dotazione di 800 milioni di euro per l’anno 2020”. Conseguentemente al comma 3 le parole “pari a 25 milioni di euro” sono sostituite con le seguenti: “pari a 800 milioni di euro”.

Relazione illustrativa

La proposta mira a incrementare il fondo attualmente previsto recuperando la copertura finanziaria dalla riduzione di una parte di quanto attualmente stanziato per il Tax Credit vacanze di cui all’art. 176, ovvero 2,4 miliardi di euro.

DOCUMENTO ELABORATO DAL
CENTRO STUDI

Federterziario

Sede Legale Via Cesare Beccaria, 16
00196 Roma
Tel.06/45436424
C.F. 96349910586

federterziario.it
[linkedin.com/company/18317364](https://www.linkedin.com/company/18317364)
[youtube.com/c/federterziarioTV](https://www.youtube.com/c/federterziarioTV)
segreteria@federterziario.it
info@pec.federterziario.it